

PROTOCOLLO VENEZIA

Dandosi per richiamate e trascritte tutte le regole di condotta già esplicitate nel Protocollo per le udienze civili del Tribunale di Venezia, si precisano alcuni criteri ed indicazioni che, si auspica, vengano rispettati, nell'ambito dei procedimenti di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in genere, nei procedimenti relativi ai figli anche di genitori non coniugati.

1) Ricorso introduttivo

Il ricorso introduttivo dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori e, in particolare, notizie ed allegazioni relative ai redditi dei coniugi, alle condizioni di vita della famiglia, alle abitudini di vita dei minori, al loro iter scolastico.

Invito al difensore di parte ricorrente
Si raccomanda che ulteriore documentazione utile ai fini della difesa delle parti, oltre a quella prevista dalla legge, venga prodotta quanto meno entro il termine ultimo indicato nel decreto di fissazione dell'udienza avanti il Presidente. Per ragioni di chiarezza si auspica che i difensori negli atti espongano e documentino quali sono le spese ulteriori rispetto al contributo mensile fisso di cui si fa richiesta.

|| ←

2) Invito al difensore di parte resistente

Al preciso scopo di rendere più celere il tempo d'udienza e la speditezza dello stesso processo, è auspicabile che il difensore adempia all'invito contenuto nel decreto di fissazione udienza, costituendosi mediante il deposito della memoria difensiva nei termini indicati, allegando tutta la più idonea documentazione a sostegno delle domande spiegate, consentendo così al Presidente di poter assumere, all'esito dell'audizione dei coniugi, i provvedimenti di cui all'art. 708 C.P.C. nell'interesse dei figli e dei coniugi. Eventuali memorie integrative o di replica andranno depositate prima dell'udienza presidenziale, previa comunicazione a controparte nel rispetto del principio del contraddittorio.

3) Assistenza Tecnica

I coniugi verranno sentiti liberamente e separatamente dal Presidente (prima l'uno e poi l'altro) al solo fine di effettuare il tentativo obbligatorio di riconciliazione. I difensori interverranno solo dopo l'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di riconciliazione.

La parte comparsa senza difensore potrà chiedere il differimento dell'udienza per munirsi di difensore.

Qualora dichiarati espressamente di non intendere avvalersi di difensore il resistente non potrà manifestare il consenso alla separazione consensuale. Conseguentemente il processo proseguirà secondo le naturali cadenze processuali, nella contumacia del resistente.

La mancata comparizione di uno dei due coniugi costituiti per legittimo impedimento determinerà la necessità di differire l'udienza presidenziale ai fini di esperire un effettivo tentativo di conciliazione ed il difensore, ove a conoscenza della circostanza ostativa al